



COMUNE DI CAGLI
PROVINCIA DI PESARO URBINO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE
AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



COMUNE DI CAGLI

PROVINCIA DI PESARO URBINO

INDICE REGOLAMENTO

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Finalità	pag. 3
Art. 2 – Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa	pag. 3
Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili	pag. 3
Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione	pag. 4

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Cagli	pag.4
Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy	pag. 4

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca	pag. 5
Art. 8 – Modalità di ripresa	pag. 5
Art. 9 – Interviste	pag. 5

Titolo IV – Riprese effettuate da parte di terzi autorizzati

Art.10 – Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
--	--------

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 11 – Norme di rinvio	pag. 6
Art. 12 – Entrata in vigore	pag. 7



COMUNE DI CAGLI

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità.

1. Fermi ed impregiudicati i casi, previsti da norme di legge e/o di regolamento, in cui le sedute debbano svolgersi in seduta segreta e/o riservata, il Comune di Cagli, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, attribuisce alla diffusione, su internet in streaming tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina l'attività di audio-video ripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca;
 - c) riprese effettuate da parte di privati previa apposita autorizzazione rilasciata da parte del Presidente del C.C. nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dal successivo art.10;

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e/o altri strumenti di ripresa audio/visiva e circa la trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa.

Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, far sospendere la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione;
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di quelli giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura;
3. Nell'ambito del più generale potere di direzione dei lavori e delle attività riconosciuto dall'art.39 del d.lgs.n.267/2000, il Sindaco può intervenire per far sospendere le riprese ove le stesse vengano effettuate in difformità dalle modalità previste nel presente regolamento e comunque nelle ipotesi in cui le modalità di svolgimento arrechino pregiudizio al normale



COMUNE DI CAGLI

PROVINCIA DI PESARO URBINO

svolgimento della seduta consiliare;

4. In tali casi il Sindaco può disporre il taglio e l'esclusione delle porzioni di registrazioni eventualmente effettuate.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione.

1. Salvo quanto specificamente previsto per le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica dal successivo art.7, non è ammessa la ripresa e la diffusione parziale delle sedute del C.C.;
2. Le riprese audio-video di ciascun Consiglio Comunale devono essere integrali ed obiettive senza tagli o salti di registrazioni; nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio devono essere ripresi integralmente, chiaramente senza commenti fuori campo né interruzioni;
3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare devono essere orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale;
4. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese hanno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
5. E' vietato il commercio e la cessione del materiale audiovisivo da parte di chiunque;
6. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente regolamento sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale a correggere le modalità di ripresa /diffusione e, ferma la possibilità di far sospendere le riprese stesse in base a quanto previsto dall'art.precedente in caso di inosservanza delle indicazioni impartite, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese;
7. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 – Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Cagli

1. Il Comune di Cagli dispone la ripresa e la documentazione diffusa su internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissioni di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

Art. 6 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Cagli è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale;



COMUNE DI CAGLI

PROVINCIA DI PESARO URBINO

2. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti al Servizio Affari Istituzionali Generali e Contratti;
3. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere per un periodo di mesi due a far data dalla pubblicazione stessa;

Titolo III – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. d.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.
2. Senza arrecare disturbo non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6 del Codice deontologico di cui al comma precedente.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati-il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o eventualmente, anche dei singoli componenti- la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 8 – Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.
2. Non è consentito l'impiego dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale;
3. Le emittenti che desiderino effettuare dette riprese devono presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione-richiesta scritta, almeno ventiquattro (24) ore prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale,
4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di due emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dal presente regolamento al fine di ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

Art. 9 – Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, possono concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art.10- Riprese effettuate da parte di terzi autorizzati



COMUNE DI CAGLI

PROVINCIA DI PESARO URBINO

1. I soggetti terzi che, per ragioni di informazione e/o di cronaca, intendano eseguire video-riprese e/o trasmissioni televisive e/o web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale devono formulare apposita istanza al Sindaco almeno 48 ore – (2 gg.lavorativi antecedenti) la seduta utilizzando, a tal fine, il fac-simile di richiesta allegato al presente regolamento sotto la lettera A) che ne forma parte integrante;
2. In particolare, nell'istanza, devono essere indicati i seguenti elementi:
 - la modalità delle riprese;
 - la finalità perseguita;
 - la modalità di trasmissione (streaming o differita);
 - l'impegno a presentarsi, il giorno della seduta del C.C., con congruo anticipo e comunque almeno mezz'ora prima della seduta stessa al fine di posizionare la strumentazione necessaria;
 - l'impegno a rispettare ognuna e tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali previsti dal d.lgs.n.196/2003 e ss. indicando in particolare le generalità del Titolare del trattamento, del Responsabile del Trattamento e degli incaricati dello stesso;
 - l'impegno esplicito e senza riserva alcuna di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il Sindaco ;
4. L'autorizzazione è subordinata alla verifica degli elementi di cui al precedente comma 2 e comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa così come indicate nella richiesta di cui all'art. 11.1 lett. A “;
5. In caso di più richieste contestuali per la medesima seduta del C.C., il Sindaco può autorizzare le riprese nel numero massimo di due per ciascuna seduta; in tal caso verrà rispettato l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
6. Il diniego alle riprese da parte del Sindaco per carenza degli/delle elementi/condizioni di cui al presente articolo va comunicato per iscritto all'istante;
7. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive, non è, altresì, consentito l'allaccio alla rete elettrica comunale.
8. Al pari di quanto previsto per le riprese da parte del Comune la registrazione delle sedute possono essere riprodotte e diffuse per un periodo di due mesi a far data dalla pubblicazione delle relative delibere.

Titolo IV – Disposizioni finali

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 28.11.2003 e ss.m. e di cui al regolamento comunale per il trattamento dei dati personali, approvato con deliberazione di C.C. n.48 del 29.11.2005 e ss.m.e i.



COMUNE DI CAGLI

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, ai sensi dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione da effettuarsi decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della stessa.